



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 7/17 DEL 17.2.2015

Oggetto: **Promozione del contratto di ricollocazione quale strumento per le politiche di flexicurity in Sardegna.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che la Giunta, con le deliberazioni n. 43/25 del 28.10.2014 e n. 50/9 del 16.12.2014, ha promosso il finanziamento di misure di "flexicurity" a favore dei lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali in deroga.

Le misure di cui alle citate deliberazioni, per le quali sono stati stanziati 28,4 milioni di euro, sono destinate a circa 4.000 lavoratori che nel corso del 2014 sono stati definitivamente espulsi, così come previsto dalla legge n. 92/2012 (legge Fornero) e disposto dal Decreto interministeriale n. 83473 dell'1.8.2014 (Decreto Poletti/Padoan), dal bacino della mobilità in deroga perdendo il diritto a ricevere un sostegno al reddito.

L'Assessore informa che le misure previste sono in corso di preparazione e che, entro il mese di marzo 2015, dopo la prima fase di sensibilizzazione dei potenziali soggetti ospitanti da realizzarsi con il coinvolgimento dei Centri Servizi per il Lavoro, comincerà quella degli inserimenti dei beneficiari in azienda attraverso l'istituto del tirocinio. I tirocini, della durata di 6 mesi, potranno essere integrati da attività formative mirate al rafforzamento delle competenze e al miglioramento dell'occupabilità dei beneficiari.

Il riconoscimento di un bonus assunzionale, dimensionato in funzione della tipologia contrattuale proposta al termine del tirocinio e/o dell'attività formativa, conclude il mix di misure proposte per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Alla luce delle recenti evoluzioni normative in tema di mercato del lavoro comunemente note come Jobs Act, e in particolare a seguito dell'introduzione del contratto di ricollocazione, l'Assessore rileva la necessità di sperimentare, anche in Sardegna, la nuova modalità di gestione di coloro che ancora fruiscono degli ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 181/2000.

Il contratto di ricollocazione rappresenta un importante strumento a disposizione delle Regioni



italiane che, al fine di consentire una prima sperimentazione, nelle more della definizione del nuovo istituto giuridico nei decreti attuativi del Jobs Act, sono chiamate ad adottare i necessari atti esecutivi.

In tal senso l'Assessore informa che il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2014 stabilisce che tra le iniziative finanziabili sul nuovo Fondo per le politiche attive del lavoro (FPA) può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

L'accesso al Fondo per le Politiche Attive, regolamentato dalla circolare n. 39/871 del 15 gennaio 2015 della Direzione generale delle politiche attive del Ministero del Lavoro, è subordinato alla presentazione, da parte delle Regioni, di una domanda di contributo che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) il piano di intervento da finanziare e la stima dettagliata dei costi di ciascuna delle azioni di cui esso si compone;
- b) l'indicazione puntuale dei destinatari delle azioni proposte;
- c) l'indicazione dei settori produttivi interessati dalle azioni;
- d) il crono - programma del piano la cui durata non può eccedere i 24 mesi.

Relativamente alle risorse disponibili per l'annualità 2014, il termine per la presentazione delle domande di contributo è stato fissato per il 28 febbraio 2015.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale intende adottare i necessari atti che consentano la sperimentazione del contratto di ricollocazione in Sardegna e l'accesso al FPA.

Il nuovo istituto rappresenterà un importante elemento di novità e contribuirà alla piena applicazione del principio di condizionalità che stabilisce un nesso diretto tra l'erogazione del sostegno del reddito e la disponibilità effettiva del destinatario della misura di politica attiva ad accedere a nuova occupazione.

La sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione sarà una ulteriore occasione per perfezionare il processo di costruzione del nuovo sistema dei servizi per il lavoro e per dotare i soggetti accreditati di strumenti di attivazione e reimpiego al lavoro in grado di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di impiego; per valorizzare la presenza nel sistema regionale per il lavoro della Regione Sardegna di ulteriori operatori privati accreditati in grado di promuovere azioni di rafforzamento dell'occupabilità, il reimpiego e l'intermediazione al lavoro garantendo adeguati standard di qualità; per implementare gli strumenti più avanzati di affiancamento, attivazione e



reimpiego definiti ai sensi della legislazione nazionale di riferimento ed in grado di essere sostenuti e promossi attraverso la programmazione regionale.

A tal fine con la presente deliberazione si intende definire il quadro dei principi a cui si ispireranno d'ora in avanti le Politiche ed i Servizi per il Lavoro nella Regione Sardegna, vincolando alle linee di funzionamento di seguito descritte l'utilizzo dei Fondi, a prescindere dalla loro provenienza (regionale, nazionale, comunitaria o altro), che potranno essere destinati ad azioni di contrasto della disoccupazione e, in particolare, ai percorsi di ricollocazione per le persone espulse dal mercato del lavoro.

Resta inteso che, qualora i Fondi che saranno utilizzati rendessero possibile, per capienza o per destinazione, anche la realizzazione di attività ulteriori rispetto a quelle di seguito descritte (quali per esempio la formazione per la riqualificazione, l'orientamento, il sostegno all'autoimpiego) i dispositivi che di volta in volta saranno emanati integreranno le azioni di collocamento (placement) in senso stretto con tutte le altre misure possibili.

In linea generale le azioni di Politica Attiva del Lavoro si ispireranno ai seguenti principi:

- ruolo centrale dei Servizi Pubblici per l'impiego nell'azione di presa in carico, profilazione e orientamento della persona disoccupata;
- collaborazione continuativa tra i Servizi Pubblici per l'Impiego (Agenzia Regionale e CSL) e i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale e accreditati in Regione Sardegna ai servizi per il lavoro;
- remunerazione dei soggetti accreditati di cui al punto precedente prevalentemente "a risultato" mediante l'erogazione di voucher ai destinatari delle azioni;
- garanzia per la persona in cerca di occupazione di poter utilizzare le risorse messe a disposizione dai vari dispositivi di Politica Attiva del Lavoro presso un qualsiasi operatore accreditato di sua scelta;
- applicazione del principio di condizionalità per il mantenimento in capo alla persona in cerca di occupazione degli eventuali sussidi o integrazioni al reddito;
- impegno della Regione ad elaborare un sistema pubblico e trasparente di valutazione (rating) degli operatori privati che orienti la persona in cerca di occupazione nella scelta del soggetto a cui rivolgersi.

Gli esiti della sperimentazione del contratto di ricollocazione e delle altre misure già avviate (garanzia giovani, misura di flexicurity, ecc.), assieme alle attività di confronto e scambio con altre realtà europee sulle politiche del lavoro, consentono di ottimizzare, fin da subito, le modalità



(profilazione, dote ecc.) con cui i Servizi per il Lavoro erogheranno le politiche attive, a prescindere dai Fondi utilizzati e dalle specifiche tipologie di persone cui saranno rivolte le azioni di sostegno, e dunque di enucleare il “modello Sardegna”.

Coerentemente con la cornice metodologica appena descritta, l'Assessore illustra per grandi linee le modalità con cui sarà avviata la sperimentazione del contratto di ricollocazione:

- il beneficiario, previa attività di profilazione per la definizione del livello di occupabilità svolta dal Centro Servizi per il Lavoro territorialmente competente, riceve un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione;
- il beneficiario, presentando il voucher ad uno dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione, ha diritto a stipulare il contratto di ricollocazione (che sarà siglato dall'utente stesso, dal Centro Servizi per il Lavoro competente e dal soggetto accreditato individuato) che prevede un'articolata lista di diritti e relativi obblighi tra operatore e beneficiario.

Tra questi:

- a) il diritto del beneficiario a ricevere dall'operatore scelto una assistenza personalizzata nella ricerca della nuova occupazione, mirata a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
- b) il dovere del beneficiario di porsi a disposizione e di cooperare con l'operatore accreditato nelle iniziative da questi predisposte e proposte.

Il voucher, il cui ammontare dipenderà dal profilo personale di occupabilità del beneficiario stabilito dal Centro Servizi per il Lavoro competente, e che non potrà eccedere l'importo di euro 4.000, potrà essere utilizzato:

- nella misura massima pari al 25% del valore del voucher per la remunerazione a processo svolta dal soggetto accreditato ai servizi al lavoro per le attività obbligatorie di seguito indicate;
- nella misura massima pari al 75% dell'ammontare del voucher per la remunerazione a risultato del soggetto accreditato ai servizi in caso di assunzione del lavoratore al termine del percorso. La somma prevista come premialità sarà modulata in modo progressivo, con apposito atto dell'Assessorato, sulla base della tipologia e della durata del contratto di lavoro con cui sarà assunto il beneficiario.

I destinatari del contratto di ricollocazione potranno, inoltre, essere indirizzati dall'operatore scelto, verso le attività di formazione già previste dalla deliberazione n. 43/25 del 28.10.2014.



La quota del voucher destinata alla remunerazione a processo del soggetto accreditato sarà obbligatoriamente destinata alle attività finalizzate all'inserimento lavorativo. Per attività finalizzate all'inserimento lavorativo si intendono, a titolo non esaustivo, le attività a supporto della ricerca di una nuova occupazione, incluse quelle di coaching, supporto al colloquio di lavoro per il lavoratore, attività di preselezione, di scouting ed organizzazione del colloquio di lavoro presso l'impresa. Detta parte è pagata indipendentemente dal risultato occupazionale raggiunto, limitatamente alle ipotesi in cui il suo mancato raggiungimento non sia imputabile a cause riferibili all'operatore accreditato.

La quota ammontante ad un massimo del 75% del valore del voucher è dipendente dal raggiungimento del risultato occupazionale. Si intende per risultato occupazionale, la stipulazione, da parte dei soggetti in cerca di occupazione, di uno più contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata complessivamente non inferiore a sei mesi. Il risultato occupazionale dovrà essere conseguito dal soggetto accreditato nel termine massimo di quindici mesi dalla sottoscrizione, da parte del lavoratore, del contratto di ricollocazione.

In ottemperanza al principio di condizionalità che contraddistingue lo strumento, il comprovato inadempimento degli obblighi previsti dal contratto da parte dell'utente determina una decadenza dei benefici e dell'indennità.

In riferimento ai destinatari di questa nuova misura, l'Assessore propone che, in una logica di complementarità e di sinergia con altre politiche attive già in atto/programmate, ed in particolare Garanzia Giovani e la misura di flexicurity destinata a circa 4.000 lavoratori espulsi dal bacino della mobilità in deroga, il target di questa prima sperimentazione sia, invece, individuato tra coloro che dal 2014 hanno beneficiato per la prima volta (prima concessione) della mobilità in deroga e che dunque da un periodo relativamente breve sono fuoriusciti dal mercato del lavoro.

In tal modo, in coerenza con i principi che hanno ispirato l'attuazione del Programma Garanzia Giovani e le misure di flexicurity promosse, anche per i percettori di misure di sostegno al reddito si applicherebbe il principio della condizionalità che stabilisce che il mantenimento della continuità reddituale non può prescindere da una effettiva partecipazione ad attività di ricerca di una nuova occupazione.

L'estrapolazione dei dati dal Sistema Informativo del Lavoro consente di censire 2.784 lavoratori autorizzati alla prima concessione mobilità in deroga per il 2014.

Il piano di intervento sarà finanziato dalla Regione attingendo a risorse nazionali del Fondo per le politiche attive (FPA) e a risorse comunitarie del PO FSE 2014/2020. In particolare, sul FPA graverà il voucher per il contratto di ricollocazione relativamente alla quota riconosciuta al soggetto



accreditato solo a risultato ottenuto; sul PO FSE 2014/2020 graveranno le risorse per la quota del voucher corrispondente alle attività effettivamente svolte dal soggetto accreditato. In ogni caso, il PO FSE potrà essere utilizzato per dare copertura finanziaria anche a somme che non verranno finanziate dal FPA.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di approvare la proposta di intervento presentata dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- di destinare per la sua realizzazione euro 11.500.000, di cui euro 2.800.000 su fondi del PO FSE 2014/2020 ed euro 8.700.000 da richiedere sul FPA;
- di dare mandato al Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai Servizi competenti dello stesso Assessorato e all'Agenzia Regionale del Lavoro di predisporre e presentare la domanda di contributo sul Fondo per le politiche attive del lavoro (FPA);
- di dare mandato al Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai Servizi competenti dello stesso Assessorato e all'Agenzia Regionale del Lavoro di predisporre le linee guida per l'attuazione dell'intervento e per l'erogazione del voucher;
- di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per l'iscrizione delle risorse nel bilancio regionale nel rispetto degli obblighi di legge.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru